Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La corretta gestione dei volontari

19 ottobre 2026

rag. Mario Paolo MOISO

Chi sono i volontari?

- Volontari, soci e lavoratori nelle ODV, nelle APS e negli ETS
- In cosa consiste il rimborso spese?
- autocertificazione
- Come si tiene un registro volontari cartaceo
- Come si tiene un registro volontari telematico
- L’assicurazione dei volontari: come attivarla? Quali rischi copre?

Chi sono i volontari?

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività **in favore della comunità e del bene comune**, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il coinvolgimento dei volontari negli ETS è sempre consentito ma con le seguenti specificità

1) ODV: *possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e l'attività dell'ODV deve avvalersi prevalentemente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, come previsto dall'art. 32 CTS;*

2) APS: devono avvalersi *"in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati",* senza specificare che si tratti di volontariato occasionale o continuativo ma richiedendo che sia volontariato reso da propri soci ai fini di cui al citato comma, oltre a richiedere che i lavoratori – intendendo tali i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi con tutela INAIL– non siano di numero superiore alternativamente "*al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati*";

3) negli altri ETS la loro presenza è solo eventuale;

4) nelle imprese sociali il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Elemento essenziale dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 112/2017 è che le prestazioni dei volontari **devono essere complementari e non sostitutive di quelle dei lavoratori.**

Volontari, soci e lavoratori nelle ODV e negli ETS

- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- Nelle ODV – secondo il Ministero del Lavoro (Nota n. 18244 del 30/11/2021) – i soci in ogni caso non possono essere retribuiti. Ciò non in virtù di una espressa indicazione in tal senso nel CTS (il divieto espresso è con riferimento alla percezione di indennità di carica, possibili esclusivamente per i componenti l'organo di controllo professionisti) ma dell'affermata necessità di distinguere le ODV dagli altri ETS in continuità con quanto invece espressamente prevedeva la Legge 266/1991;
- Nelle APS– secondo il Ministero del Lavoro (Nota n. 6214 del 9/7/2020) – ci sarebbero dei problemi nel retribuire i componenti l'organo amministrativo non per la carica elettiva ma per specifici incarichi. Nella circolare si legge da un lato che «*la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l'incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall'altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a). In ogni caso, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale dovrà tenersi conto delle previsioni rispettivamente di cui agli articoli 33, comma 1 e 36»,* non vietando il ricorso ad incarichi retribuiti ma attenzionandolo rispetto all'onere di dimostrare l'assenza di scopo di lucro e l'assenza di conflitti di interesse, dall'altro che «*con riferimento all'ulteriore caso richiamato da codesto Ufficio, si precisa che non risulta particolarmente problematica la possibilità per un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell'ente di candidarsi a ricoprire una carica sociale; dovrà aversi invece cura che all'avvio dell'attività di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non ne vengano commissionate di ulteriori.*»

Il rimborso delle spese

- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**

- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, purchè
 - non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili
 - l'organo sociale competente **deliberi** sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
 - il rimborso in autocertificazione non equivale a un'indennità giornaliera. Occorre comunque che il volontario abbia effettivamente sostenuto spese riconducibili alle attività autorizzate.
 - il comma 4 non si applica alle attività di volontariato aventi a oggetto la donazione di sangue e di organi.

ESEMPIO RICHIESTA RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA

Il/La sottoscritto/a _____ (Cognome) (Nome), dichiara di aver sostenuto le seguenti spese:

Data/periodo	Attività	Tipologia di spesa/mezzo utilizzato	Importo
--------	-------	----------	----------

Dette spese rientrano fra quelle indicate nella relativa delibera approvata da _____del __/__/___ in conformità all'art. 17 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.
Si allegano i documenti giustificativi delle spese menzionate nella forma di fatture, ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali possibilmente parlanti; biglietti di trasporto aereo, ferroviari o per servizi pubblici di linea; ricevute taxi o parcheggio.

(luogo, data) Il Volontario

Assicurazione dei volontari

Chi deve essere assicurato?

Tutti i volontari, anche non soci, **anche se volontari occasionali**.

Quale tipo di assicurazione è necessaria?

Una polizza che li assicuri contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Quale tipo di polizza?

La polizza può essere in forma collettiva o in forma numerica. La polizza può essere stipulata anche per il tramite delle reti associative a cui l'ente si affilia.

La polizza riguarda una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro dei volontari e alla documentazione relativa ai volontari occasionali.

La decorrenza della polizza

Per i volontari non occasionali, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro volontari e, qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.

ATTENZIONE: La polizza obbligatoria dei volontari non deve essere confusa con una polizza di responsabilità civile generale dell'ente.

Il registro dei volontari

Il registro potrà essere alternativamente:

a) cartaceo,

b) tenuto con sistemi elettronici e/o telematici,

c) anche forniti anche dalla rete associativa a cui l'ente si affilia.

Il registro **cartaceo**, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e **bollato in ogni foglio** da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono (*vedi Ministero del Lavoro Nota 7180/2021*).

Il Registro telematico

Il registro **tenuto con sistemi elettronici e/o telematici** può essere adottato solo se assicura l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

«Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, ***mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale*** *e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.*

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma.»

Nel caso in cui ci si avvalga del sistema fornito dalla rete associativa, la rete potrà accedere al sistema ma dovrà essere il singolo ente, in quanto unico titolare, a provvedere all'inserimento e alla modifica dei dati ivi contenuti.

In caso di fuoriuscita dalla rete associativa, l'ente che abbia utilizzato i relativi programmi informatici conserva copia digitale delle iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete.

Le novità RUNTS del 2026

il D.M. 2/2026, che ha modificato il D.M. 106/2020, ha esteso a tutti gli ETS gli obblighi informativi relativi alla base associativa e al numero di volontari e lavoratori, nell'ambito dell'aggiornamento dei dati RUNTS.

CHECKLIST - verifiche operative

- Qualificare il rapporto: volontario, lavoratore o socio che coadiuva gli organi?
- Verificare incompatibilità con rapporti retribuiti e limiti specifici ODV / APS / impresa sociale
- Iscrivere i volontari non occasionali nel registro regolarmente tenuto
- Attivare la copertura assicurativa obbligatoria, anche per gli occasionali
- Documentare attività e periodi dei volontari occasionali ai fini assicurativi
- Deliberare preventivamente tipologie, condizioni e massimali dei rimborsi
- Rimborsare solo spese effettive: giustificativi o autocertificazione nei limiti di legge
- Aggiornare registro, variazioni e comunicazioni all'assicuratore
- Verificare adeguatezza delle polizze e valutare una RC generale dell'ente
- Controllare limiti numerici e aggiornamento dei dati richiesti dal RUNTS

La corretta gestione dei volontari non è soltanto una questione di registri, assicurazioni e rimborsi. È soprattutto la capacità dell'ETS di valorizzare la gratuità del volontariato, garantendo al tempo stesso trasparenza, sicurezza e rispetto delle regole evitando ogni rischio di utilizzo fuorviante di questa grande risorsa.





www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos